



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

*Provincia di Siena*

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/2014

Parere del Revisore contabile del 18/4/2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 30/09/2014

Parere del Revisore contabile del 23/7/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/09/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/11/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021

## INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento .....	4
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti .....	4
Art. 3. Conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.....	6
Art. 4. Esclusioni dalla normativa sui rifiuti .....	8
TITOLO II – COMPONENTI DELLA TASSA E SOGGETTO ATTIVO .....	9
Art. 5. Componenti della tassa e soggetto attivo.....	9
TITOLO III - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI .....	10
Art. 6. Presupposto per l'applicazione della tassa .....	10
Art. 7. Soggetti passivi .....	11
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti .....	12
Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	13
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio .....	13
Art. 11. Determinazione della base imponibile.....	17
TITOLO IV – COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	18
Art. 12. Costo di gestione.....	18
Art. 13. Determinazione della tariffa .....	18
Art. 14. Articolazione della tariffa .....	19
Art. 15. Periodi di applicazione della tassa .....	19
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche.....	20
Art. 17. Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche.....	20
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche.....	22
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche.....	22
Art. 20. Scuole statali .....	23
Art. 21. Tassa giornaliera .....	23
Art. 22. Tributo provinciale .....	24
TITOLO V - Riduzioni e agevolazioni .....	24
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche .....	24
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	25
Art. 24/bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	25
Art. 25. Riduzioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani .....	26
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio .....	27
Art. 27. Agevolazioni.....	27
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	29

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE .....	29
Art. 29. Obbligo di dichiarazione.....	29
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	30
Art. 31. Poteri del Comune .....	31
Art. 32. Accertamento .....	32
Art. 33. Sanzioni .....	33
Art. 34. Riscossione .....	34
Art. 35. Interessi.....	34
Art. 36. Rimborsi .....	34
Art. 37. Somme di modesto ammontare .....	35
Art. 38. Contenzioso .....	35
Art. 39. Trattamento dei dati personali .....	36
Art. 39/bis. Compensi incentivanti .....	36
TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie.....	36
Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni.....	36
Art. 41. Clausola di adeguamento .....	36
Art. 42. Disposizioni transitorie .....	37
ALLEGATO A - Abrogato .....	38
ALLEGATO B.....	38

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce nel Comune della Città di Chiusi e disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), prevista dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.<sup>1</sup>
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668, art. 1, della L. 147/2013.
3. Ai sensi del comma 651, art. 1 della L. 147/2013, nella commisurazione della tariffa della tassa comunale, il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti<sup>2</sup>**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale - TUA), dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

---

<sup>1</sup> Comma modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021

<sup>2</sup> Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021

- a) I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili (gli ingombranti a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono: materassi, poltrone e divani; sedie e altri mobili in materiali compositi; tapparelle e suppellettili; teli plastificati; tubi e cassette);
  - b) I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del TUA;
  - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del TUA;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 4;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 4;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 4;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 4;

- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del TUA (rifiuti urbani);
  - i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

### **Art. 3. Conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico<sup>3</sup>**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune (Ufficio tributi e Ufficio Ambiente) via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei

---

<sup>3</sup> Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 29/06/2021

Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare al Comune tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.

9. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più

gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

#### **Art. 4. Esclusioni dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.



2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.<sup>4</sup>

## **TITOLO II – COMPONENTI DELLA TASSA E SOGGETTO ATTIVO**

### **Art. 5. Componenti della tassa e soggetto attivo**

1. La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani<sup>5</sup>
2. La tassa è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa dalla tassa.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui

---

<sup>4</sup> Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021

<sup>5</sup> Comma modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021

il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **TITOLO III - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

#### **Art. 6. Presupposto per l'applicazione della tassa**

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi e chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonica), o di suppellettili minime e per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Per contro sono soggette alla tassa le unità immobiliari di cui alle categorie C1, C2, e C6 anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete.

In dettaglio sono soggette a tributo:

a) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze; in particolare si precisa che in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte ecc.);

b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le collettività le attività di costruzione, commerciali, artigianali, industriali, agroalimentari, professionali, di servizi, sanitarie e qualsiasi altra attività produttiva di beni o servizi in genere sia pubbliche che private.

2. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative occupate, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo, nella misura presuntiva del 50% del resede, al netto di eventuali locali che vi insistono, fatta salva possibilità per l'utente di

comunicare una diversa misura della stessa. Per quest'ultima ipotesi resta salva altresì la possibilità per l'Ente di verificare i dati comunicati dall'utente tramite attività di accertamento.

3. Nei casi di aree scoperte operative utilizzate congiuntamente da più utenti (siano essi domestici o non domestici) e per i quali non sia possibile attribuire ai singoli interessati la corretta metratura, si procederà attribuendo la stessa in proporzione alla superficie interna del totale dei locali di ognuno.

4. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i posti auto scoperti, i cortili, gli orti, i viali, i giardini e i parchi, i balconi e le terrazze scoperte, i porticati, le logge, le verande non chiusi con strutture fisse;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

#### **Art. 7. Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori, occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Presentano tali caratteristiche:

- a) le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, eccetto le unità immobiliari di cui alle categorie catastali C1, C2 e C6, prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, cabine elettriche, celle frigorifere (senza accesso al pubblico), ove non si abbia di regola presenza umana;
- d) cantine ad uso domestico, solai, sottotetti con altezza inferiore a mt 1.8; i solai ed i sottotetti anche se portanti non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi. Per le soffitte con copertura spiovente è stabilita l'altezza convenzionale di 180 centimetri al di sotto della quale la superficie relativa non è computata ai fini della tassazione;
- e) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che comportano l'intera inabitabilità, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
- g) i locali inagibili o inabitabili purché sia stata rilasciata apposita autorizzazione dalle pubbliche autorità competenti
- h) le aree impraticabili;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; restano soggetti i locali chiusi, l'area occupata dalla proiezione a terra della pensilina (o analogo), ulteriore superficie esterna come definita all'art. 6 comma 2;

j) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto, i locali destinati ad attività commerciali, ricettive o ricreative.

2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ per effetto, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

#### **Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio<sup>6</sup>**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1:

- le superfici dove sono prodotti rifiuti speciali nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca. Al fine di consentire una corretta gestione dei rifiuti, per l'anno 2021, nelle more della definizione

---

<sup>6</sup> Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021

di una convenzione con il servizio pubblico od altro soggetto, le utenze non domestiche esercenti l'attività agricola o connessa sono assoggettate alla TARI nelle superfici ove si producono prevalentemente rifiuti urbani (Allegato L-quater del TUA), quali gli agriturismi ed i relativi annessi di cui alle sottocategorie "previste", gli uffici, i magazzini, i depositi, i servizi, le sale mensa/degustazione, le aree esterne operative e tutti quei locali in cui avviene la lavorazione, trasformazione, affinamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti agroalimentari di cui alla categoria 21A. A partire dal 1° gennaio 2022, le medesime attività sono escluse dal pagamento della TARI (parte fissa e parte variabile) a condizione che:

- a) le condizioni di esclusione vengano autocertificate dall'imprenditore agricolo per le attività connesse esercitate in relazione ai requisiti di cui all'art. 2135 del codice civile riferibili a unipersonalità, uniaziendalità ed uso prevalente dei propri prodotti, entro il 31 luglio dell'anno precedente (entro il 31 ottobre 2021 per l'anno 2022) o entro 30 giorni dalla modifica di una o più attività esercitate, al Comune e per conoscenza al Gestore.
  - b) L'imprenditore agricolo dimostri di aver stipulato un contratto con il Gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con un operatore abilitato per la gestione dei propri rifiuti non utilizzati nell'ambito dell'attività agricola;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie o ad altri usi ove si producono rifiuti radioattivi ed i reparti e le sale di degenza che ospitano malati affetti da malattie infettive. Rimangono invece soggetti uffici, servizi, corridoi, laboratori, magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, stanze di medicazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori di predetti locali e le eventuali aree esterne operative.
- la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati

all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Resta pertanto esclusa dalla detassazione la porzione di superficie dei magazzini destinata al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

3. Per le attività di seguito elencate, ai fini della determinazione della superficie tassabile di cui al comma 1 del presente articolo, qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, si applicano alla superficie dell'immobile, con esclusione dei locali ed aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense, aree esterne operative e qualsiasi altro locale (o area) ove non si producono detti rifiuti speciali, le seguenti percentuali di detassazione:

<b>Attività</b>	<b>%</b>
Autocarrozzerie, Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti e simili	40%
Distributori di carburante (in relazione alla sola area sotto la pensilina)	25%
Attività artigianali ed industriali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbrici, carpenterie, falegnamerie, pelletterie, tessile, scatolifici e simili)	50%
Industrie siderurgiche, metallurgiche e simili	50%
Industrie chimiche, farmaceutiche e simili	50%
Industrie di produzione laterizi, ceramiche, terrecotte e simili	50%
Industrie di produzioni vetro e simili	50%
Industrie di produzione plastiche, termoplastiche, gomma e simili	50%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	40%
Officine metalmeccaniche	50%
Canili	10%
Laboratori di analisi, ricerca, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici, veterinari, stanze di medicazione di strutture ospedaliere e simili (in relazione alla sola superficie dei laboratorio)	25%

Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e simili	50%
Acconciatori, estetiste e simili	10%
Macellai, Pescherie (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale)	25%
Laboratori lavorazione carni ed alimenti, pastifici e simili senza vendita diretta	50%
Idraulici, elettricisti, imprese edili ed imbianchini	10%
Autotrasportatori	25%
Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare (ad esclusione delle aree di affinamento, conservazione, stoccaggio, invecchiamento e simili)	50%
Supermercati (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale)	25%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	25%

4. Per usufruire della detassazione di superficie per smaltimento in proprio di rifiuti speciali e/o pericolosi gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e con l'indicazione di essere avviati allo smaltimento.

b) Comunicare esclusivamente con il modulo predisposto, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti e avviati allo smaltimento nell'anno nell'ambito dei locali, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante presentazione dei formulari o del MUD dell'ultimo anno. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti.

Per gli anni successivi alla prima istanza i dati saranno confermati salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova denuncia o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito delle riduzioni eventualmente non spettanti.



## **Art. 11. Determinazione della base imponibile**

1. Fino alla attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, art. 1, della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU e TARES).
3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647, art. 1, della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
5. La superficie calpestabile di cui al comma 1 e 4 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,80. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali e delle aree è desunta dalla planimetria catastale o analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tassa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

## **TITOLO IV – COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

### **Art. 12. Costo di gestione**

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13/1/2003, n. 36. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

### **Art. 13. Determinazione della tariffa**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il comune nella determinazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

#### **Art. 14. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1, comma 658, L. 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 5% e un massimo del 35% stabilito annualmente con deliberazione dell'articolazione tariffaria.

#### **Art. 15. Periodi di applicazione della tassa**

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di

recupero d'ufficio previa presentazione di idonea documentazione ufficiale (tipo atto di vendita, copia registrazione di fine locazione ecc..) ed allegando obbligatoriamente i riferimenti catastali dell'immobile.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento della tassazione producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tassa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data a quella di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, tenendo conto delle previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, tenendo conto delle previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 17. Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:

a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune indipendentemente da dove siano domiciliati, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al 31/03 ed al 30/09 dell'anno di riferimento;

b. nel caso di due o più nuclei famigliari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo

c. per le utenze intestate a soggetti non residenti nell'immobile, il numero degli occupanti è quello risultante dalla apposita denuncia presentata dall'utente;

d. in caso di mancata denuncia (o di denuncia inferiore ad una unità) il numero degli occupanti non residenti è stabilito secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:

<b>Superfici utenze</b>	<b>n° occupanti</b>
compresa fra mq. 0 e mq. 70	<b>2</b>
compresa fra mq. 71 e mq. 110	<b>3</b>
superiore a mq. 111	<b>4</b>

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) e c) sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero siano detenuti presso istituti penitenziari o siano iscritti all'AIRE; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta denuncia.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da nucleo familiare del soggetto se residente nel comune con esclusione della parte variabile già assolta con il pagamento dell'abitazione principale.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche in relazione agli utenti residente è quello risultante dai registri anagrafici al 31/03/ ed al 30/09 dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura/inizio.

7. Le denunce del numero degli occupanti, in relazione al comma 1 lettera c, sono regolate allo stesso modo del comma 4 art. 15.

8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui all'art. 32 se più favorevole. In mancanza di denuncia spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

#### **Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B e ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dall'atto di autorizzazione o di inizio attività e comunque sulla base dell'effettivo utilizzo.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
4. I locali precedentemente utilizzati da utenze non domestiche per l'esercizio delle attività produttive, di cui è stata data espressa comunicazione di cessata attività, vengono classificati, nelle more di un eventuale successivo subentro, nella sola parte fissa della Categoria 3
5. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 6.
6. Nel caso in cui dal certificato camerale risulti plurima iscrizione per attività prevalente allora, qualora sia possibile accertare le superfici destinate a ciascuna delle suddette attività, il Gestore provvederà ad imputare a dette superfici la tariffa corrispondente alla categoria di riferimento individuata nell'all. B al presente Regolamento.

#### **Art. 20. Scuole statali**

1. A norma dell'art. 1, comma 655 della L. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) ed è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.

#### **Art. 21. Tassa giornaliera**

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilati per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree

pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

### **Art. 22. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## **TITOLO V - Riduzioni e agevolazioni**

### **Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
- b) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della



dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% della parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione c/o l'ufficio comunale competente, entro il 31/12 dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante il possesso dell'apposito contenitore.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. In virtù del minor conferimento di rifiuti si applicano, alla sola quota variabile, le seguenti riduzioni:

Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra e comunque non superiore ai 183 gg.	30%
Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorizzazione qualora non siano complessivamente superiori ai 183 giorni	30%

2. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

#### **Art. 24/bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani<sup>7</sup>**

1. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 3 del presente regolamento e provvedono in autonomia, tramite soggetti abilitati e diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche

<sup>7</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021

superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

#### **Art. 25. Riduzioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani <sup>8</sup>**

1. Per le utenze non domestiche è applicata la riduzione tariffaria di cui al terzo comma, a condizione che il produttore dimostri di aver avviato a **riciclo recupero** (avvalendosi di soggetto diverso dal Gestore) i rifiuti **urbani** prodotti, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di **riciclo recupero** (ex comma 649 dell'art. 1 della L 147/2013), da presentarsi entro i termini previsti dal comma 4.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione fruibile anche in relazione alla politica ambientale adottata dal Comune oltre a quella indicata dalla Comunità di Ambito, non potrà superare la percentuale del 45% della parte variabile della tassa e sarà rapportata alla quantità di rifiuti avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie dei locali (al netto di eventuali aree detassate), ed il coefficiente kd deliberato della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La percentuale di riduzione generata dal calcolo suddetto verrà arrotondata per eccesso a scaglioni multipli del 5% fino al massimo stabilito del 45%.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, ed allegando copia dei formulari di identificazione dei rifiuti distinti per codice CER (o analoghi, nei modi previsti dalla normativa vigente), utilizzati per il trasporto, sottoscritti dall'impianto di recupero che attesti in modo certo il conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti.

---

<sup>8</sup> Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021

### **Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. La tassa è ridotta del 60% nella parte variabile per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a 600 metri dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
3. La tassa è ridotta nella misura dell'80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria.

### **Art. 27. Agevolazioni**

1. La tariffa (parte fissa e parte variabile) è ridotta fino al 30 % per le utenze domestiche inerenti l'abitazione principale e relative pertinenze dei nuclei familiari con un reddito ISEE, riferito all'anno precedente a quello nel quale è richiesta l'agevolazione, non superiore al limite stabilito di anno in anno con deliberazione della Giunta Comunale e a condizione che i componenti il nucleo familiare non siano possessori a titolo di proprietà od altro diritto reale minore di alcuna unità immobiliare in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale dal nucleo familiare stesso e relative pertinenze. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale stabilisce l'ammontare dell'agevolazione tenendo conto delle disponibilità finanziarie.
2. Per abitazione principale si intende l'abitazione in cui il nucleo familiare ha la residenza anagrafica.
3. Per usufruire delle riduzione dovrà essere presentata, per ciascun anno d'imposta, apposita domanda su modelli predisposti dal Comune, allegando idonea documentazione, comprovante i requisiti stabiliti per usufruire dell'agevolazione con la deliberazione di cui al comma 1, entro i termini previsti dall'avviso pubblico approvato con determinazione del responsabile del servizio.
4. L'agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. La relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

5. Per il solo anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 25 % del tributo (parte variabile e fissa) per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 6A-9-10-12-14-25-28 e con esclusione delle attività di ortofrutta con codice ATECO 47.21.01, attività di pescheria con codice ATECO 47.23.00, attività di produzione di panetteria fresca, attività di floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti con codice ATECO 01.19, attività di trasporto di merci su strada codice ATECO 49.41, attività di depurazione rifiuti speciali reflui c/terzi, attività di pompe funebri con codice ATECO 96.03.00. L'agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa. Sono altresì escluse dall'agevolazione le posizioni di cui all'art. 19, comma 4. La copertura finanziaria è assicurata attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. L'agevolazione è riconosciuta con la deliberazione di approvazione delle tariffe per l'anno 2020. L'agevolazione non si applica agli eventuali conguagli dovuti in seguito alla approvazione del PEF per l'anno 2020. Non si applica la limitazione di cui al comma 4<sup>9</sup>.

6. Per il solo anno 2021, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 35 % del tributo (parte variabile e fissa) per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3-4-6A-9-10-11-12-14-18-19-20-21-25-28. Per la categoria 27 l'agevolazione è riconosciuta a fiori e piante e pizzerie. Per la categoria 3 e 11 l'agevolazione spetta solo se le autorimesse e/o i magazzini e/o gli uffici/agenzie sono collegati ad un'attività principale ricompresa in una categoria già inclusa nell'agevolazione. In categoria 11 l'agevolazione è riconosciuta alle agenzie di viaggio. Per i parrucchieri e barbieri l'agevolazione è pari al 20% del tributo (parte fissa e parte variabile). Sono escluse dall'agevolazione le lavanderie. Sono altresì escluse dall'agevolazione le posizioni di cui all'art. 19, comma 4. L'agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa. La copertura finanziaria è assicurata attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. L'agevolazione è riconosciuta con la deliberazione di approvazione delle tariffe per l'anno 2021. Non si applica la limitazione di cui al comma 4.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/09/2020.

<sup>10</sup> Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021

7. Per il solo anno 2021, in considerazione del perdurare dell'eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle famiglie, è stabilita per le utenze domestiche una riduzione del tributo (parte variabile e fissa) pari al 2,5%.<sup>11</sup>

#### **Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, queste potranno essere applicate sino al limite massimo del 90% della parte variabile al netto delle eventuali superfici detassate. Derogano il limite massimo le agevolazioni stabilite all'art. 27.

## **TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

#### **Art. 29. Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo purché maggiorenne nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o da suo delegato corredata da documentazione idonea;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o

---

<sup>11</sup> Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021

possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, il numero dei componenti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la scala, e la categoria e relativi dati catastali dei locali e delle aree;
- d) copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione rilevabili da atti pubblici
- f) la data di cui al precedente comma si considera prorogata fino alla data in cui viene dichiarata l'agibilità/abitabilità nei soli casi di immobili inagibili/inabitabili per fatiscenza strutturale purché non utilizzata;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, la categoria ed i relativi dati catastali dei locali e delle aree;
- d) copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e l'utilizzo dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta ordinaria, per raccomandata con avviso di ricevimento A.R, per fax o con posta elettronica ordinaria o certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta la nullità della medesima.

7. Fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione gli uffici preposti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nei termini e nelle modalità previste.

### **Art. 31. Poteri del Comune**

1. Il comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente tramite raccomandata A/R o PEC, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella calpestable o in mancanza pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 32. Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dall'Ufficio competente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1000 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 8 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 35. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.



### **Art. 33. Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta nelle misure stabilite dalla vigente normativa in materia, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i oggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

### **Art. 34. Riscossione**

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, scadenti il 16 di maggio, 16 di luglio, 16 di settembre e 16 di novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.

2. La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante bollettino di conto corrente postale al quali si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento bonario è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 32.

### **Art. 35. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 1 punto percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 36. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato dal Comune entro

centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza una volta valutate eventuali pendenze dell'utente con l'amministrazione stessa come previsto dall'art. 1 comma 167 della legge 296/2006.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 37. Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 20,00 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

3. I precedenti commi non si applicano ai casi di tributo giornaliero.

### **Art. 38. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 107 del 28/12/1998 e sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto all'art. 32 comma 3 del presente regolamento.

### **Art. 39. Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente Tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

### **Art. 39/bis. Compensi incentivanti<sup>12</sup>**

1. In base a quanto previsto e disciplinato dal comma 1091 della Legge 145, 30/12/2018, la Giunta Comunale può stabilire annualmente, fino ad un massimo del 5%, la percentuale da calcolare sul maggiore gettito accertato e riscosso, derivante dall'attività di accertamento della TARI – Tassa rifiuti, svolta nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento e risultante dal conto consuntivo approvato, destinando tale somma al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche nella qualifica dirigenziale.

## **TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è abrogato il regolamento TARES approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 5/7/2013. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativo alle annualità pregresse.

### **Art. 41. Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

---

<sup>12</sup> Articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2019

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel DPR 27/04/1999, n° 158 e successive modifiche ed integrazioni, nel regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato dal Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Art. 42. Disposizioni transitorie**

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

3. Per la prima applicazione del presente tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU e TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/13, come modificato dal D. L. 16/14, è possibile affidare, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti. In tale caso la Giunta Comunale provvederà al relativo affidamento al soggetto gestore, sulla base di una specifica convenzione che dovrà definire le attività affidate e i relativi costi.

5. Per l'anno 2014 la TARI è pagata in 3 rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre e il 16 novembre.

## ALLEGATO A<sup>13</sup> - Abrogato

### ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

Comuni con più di 5.000 abitanti
1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
3A Aree esterne operative (escluse le attività somministrazione alimenti e bevande per cui viene fatto riferimento alla categoria dell'attività principale esercitata)
4. Distributori carburante <sup>14</sup>
4A Campeggi, impianti sportivi <sup>15</sup>
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
6A Ingrossi Alimentari
6B Ingrossi Non Alimentari
7. Alberghi con ristorante
7A Agriturismi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
8A Case vacanze, affitta camere e agriturismi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici <sup>16</sup>
12. Banche, istituti di credito e studi professionali <sup>17</sup>
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
21A Aziende vinicole, vitivinicole e di trasformazione agro-alimentare
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense, Kebab
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

<sup>13</sup> Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021

<sup>14</sup> Categoria modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/09/2014

<sup>15</sup> Categoria modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/09/2014

<sup>16</sup> Categoria modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/11/2020

<sup>17</sup> Categoria modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/11/2020